

omissis

Svolgimento del processo

1. La corte d'appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale S.G. fu condannata a pena di giustizia per concorso in furto aggravato - consumato in una gioielleria- di preziosi per un controvalore di circa Euro 12.000.

2. Con il ricorso, il difensore deduce nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), art. 185 c.p.p., nonché violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 111 Cost., dell'art. 526 c.p.p..

2.1. Con l'atto d'appello si era rappresentata, in primo grado, in data 18 maggio 2010, per l'udienza del successivo 20, la sussistenza di un concorrente impegno professionale del difensore di fiducia e la impossibilità di ottenere sostituzione da parte di un collega professionista. La corte d'appello ha risposto rilevando che l'avv. M. C., già nominato sostituto processuale, non era presente in aula e che perciò era stato nominato difensore di ufficio e si era proseguito oltre.

2.2. La corte territoriale tuttavia non ha considerato che l'impedimento fu tempestivamente segnalato, vale a dire due giorni prima dell'udienza e che l'avv. C. era stato nominato sostituto processuale, non per tutto lo svolgimento del dibattimento, ma solo perchè esperisse accertamenti in cancelleria, come provato dal fax che lo stesso C. ebbe a inviare al difensore di fiducia dell'imputato, fax con il quale comunicava le notizie richieste (il documento è allegato in copia al ricorso).

3. Con altra censura, si deduce che l'elaborato redatto da ufficiale di polizia giudiziaria e relativo all'accertamento delle impronte digitali, è stato irrualmente acquisito agli atti e dunque indebitamente utilizzato. L'ufficiale di polizia non è comparso in dibattimento e il PM ha chiesto l'acquisizione del documento, il quale tuttavia risulta inserito agli atti senza alcun provvedimento formale da parte del giudice. In merito, è arbitrario ritenere che vi sia stato consenso del difensore.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente si deve osservare che il Difensore nominato per la trattazione del ricorso innanzi a questa sezione, avv. A. B., ha chiesto il cd. "termine a difesa", allegando di essere stato officiato solo due giorni fa (in data 17.11.2013, quindi).

La richiesta non può essere accolta. Invero il dettato dell'art. 108 c.p.p., (che, secondo la giurisprudenza di questa corte, è applicabile anche quando la revoca o la rinuncia del precedente -e la nomina del nuovo. Difensore si siano verificate nella immediatezza della celebrazione del giudizio, cfr.: ASN 200815413 - RV 239644) non può trovare applicazione nel giudizio di legittimità. L'art. 614 del codice di rito, infatti, prevede l'intervento meramente eventuale del Difensore nel dibattimento innanzi alla corte di cassazione (mentre l'art. 611, come è noto, stabilisce, addirittura, che, tranne che sia diversamente disposto, per i procedimenti in camera di consiglio, il contraddittorio sia meramente cartolare, con esclusione - dunque -

dell'intervento tanto del Procuratore generale, quanto del Difensore). La struttura e la "filosofia" del giudizio di cassazione, infatti, conferiscono il massimo risalto agli scritti difensivi e, in primis, ovviamente, al ricorso, di talchè il Difensore, anche se nominato dopo la presentazione del ricorso stesso, può, al più, limitarsi all'illustrazione dei contenuti dell'atto scritto e all'eventuale approfondimento delle questioni di diritto (tutte o alcune) già illustrate, appunto, nel ricorso e negli atti (scritti) accessori.

2. Tanto premesso, il ricorso è infondato e merita rigetto. La ricorrente va condannata alle spese del grado.

3. Dall'esame degli atti, consentito e necessario in ragione della natura della censura proposta, emerge (cfr. fol. 40) che l'avv. C. fu nominato - genericamente - sostituto processuale, senza alcuna limitazione e senza alcuna indicazione di finalizzazione di tale nomina al compimento di specifici atti del procedimento. Lo stesso dunque avrebbe dovuto esser presente, in sostituzione, appunto, del difensore sostituto, all'udienza del 20 maggio 2010.

Rilevante la assenza, il giudicante provvede correttamente alla nomina di difensore di ufficio procedendo oltre e giungendo a sentenza.

La censura è dunque priva di fondamento.

4. Infondata è anche la seconda censura, atteso che, nella predetta udienza del 20 maggio, il Pubblico ministero chiese la acquisizione dell'elaborato scritto sopra indicato e, in assenza di qualsiasi obiezione/opposizione da parte del Difensore, il giudice provvede a tale acquisizione. E' dunque corretto ritenere che la parte privata abbia fatto acquiescenza alla richiesta della pubblica accusa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014